

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Lavoro, rito Fornero, ambito di applicazione

La Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto una specifica disciplina per le "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni". L'art. 1, comma 48 stabilisce in particolare che, con il ricorso introduttivo del rito speciale previsto allorché si invochi l'applicazione dell'art. 18 St. lav. "non possono essere proposte domande diverse salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi". Al riguardo va confermato che la volontà del legislatore si è chiaramente espressa nel senso di limitare la possibilità di ricorrere al procedimento speciale alle sole domande aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di cui al comma 47. Né può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c. che consente che nello stesso processo possano cumularsi domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., di talché deve escludersi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da diversi riti e non potendo in specie applicarsi l'art. 1, comma 56, l.n. 92/2012 in quanto specificamente previsto per la sola fase di opposizione.

NDR: in tal senso Trib. Roma, 6 giugno 2016.

Tribunale di Roma, sentenza del 31.1.2020

...omissis...

Sulla pretesa natura ritorsiva del licenziamento.

Il ricorrente torna a lamentare la natura ritorsiva del licenziamento *omissis*.

La Suprema Corte afferma che: "il licenziamento ritorsivo ricade nella disciplina di cui all'art. 1345 c.c., sicché il relativo giudizio consta di due accertamenti: il motivo di ritorsione, vale a dire il motivo illecito; l'assenza di altre ragioni lecite determinanti, vale a dire l'esclusività del motivo illecito" (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2499). Invero, "ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze" (Cass. 9 marzo 2011 n. 5555. v. anche Cass. 3 dicembre 2015 n. 24648).

Nel caso di specie, non solo l'ordinanza della fase sommaria ha confermato la sussistenza e la fondatezza dei plurimi addebiti posti a fondamento del licenziamento ma ha perentoriamente concluso che "lo stesso motivo illecito appare in ogni caso obiettivamente inconsistente; posto che l'essere adibito a turni notturni non è un diritto del dipendente, non si vede come possa desumersi un atteggiamento ritorsivo nella mancata adibizione a turni notturni; né può essere attribuito rilievo alle precedenti sanzioni disciplinari, pacificamente non valutate ai fini della recidiva ed estranee al presente giudizio" (v. ordinanza fase sommaria, p. 9).

Con particolare riferimento ai precedenti disciplinari – sebbene pacificamente non valutati ai fini della recidiva e tuttavia (inammissibilmente) censurati in questa sede – è appena il caso di ribadire che la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto una specifica disciplina per le "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni".

L'art. 1, comma 48, Legge n. 92/2012, stabilisce in particolare che, con il ricorso introduttivo del rito speciale previsto allorché si invochi l'applicazione dell'art. 18 St. lav. "non possono essere proposte domande diverse [...] salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi".

Il Tribunale di Roma, in altro caso sottoposto al suo esame, ha già avuto modo di osservare che «la volontà del legislatore si è chiaramente espressa nel senso di limitare la possibilità di ricorrere al procedimento speciale alle sole domande aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di cui al comma 47. Ne deriva che non possono essere oggetto di esame (...) né la domanda concernente la sanzione disciplinare della sospensione di cinque giorni irrogata il 9.10.15 (non essendo stata richiamata nella successiva contestazione disciplinare ai fini della recidiva) né le domande risarcitorie concernenti la diffusione della notizia del licenziamento in quanto fondate su fatti diversi e ulteriori. Né può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c. che consente che nello stesso processo possano cumularsi domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), di talché, dovendo escludersi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da diversi riti e non potendo in specie applicarsi l'art. 1, comma 56, l.n. 92/2012 (in quanto specificamente previsto per la sola fase di opposizione), le ulteriori domande proposte da parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili» (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., Giudice Quartulli, R.G.L. n. 9977/2016, ordinanza 6 giugno 2016).

Nel caso di specie, essendo pacifico che le precedenti sanzioni disciplinari conservative non sono state valutate nemmeno ai fini della recidiva per la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, devono ritenersi inammissibili tutte le domande esorbitanti dall'impugnazione del licenziamento ex adverso subito.

Peraltro, il *omissis*, dopo aver reagito in via autonoma presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato avverso una delle sanzioni conservative, ha rinunciato all'iniziativa per carenza di interesse, a causa del sopravvenuto licenziamento (doc. 6, fascicolo *omissis*).

Quanto alla mancata consegna della Relazione Investigativa durante il procedimento disciplinare, il Giudice della fase sommaria – con motivazione in alcun modo superata dai motivi di opposizione avversari (spec. p. 36 s.) – ha correttamente rilevato che “non assume rilievo la mancata consegna della relazione investigativa; come osservato dalla S.C., la L. n. 300 del 1970, art. 7 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato, all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa (Cass. n. 23408/2017).

Per contro, nel caso qui in esame, non risulta che il ricorrente abbia specificamente e tempestivamente fatto espressa richiesta della documentazione in parola nel corso del procedimento disciplinare, ma solo dopo l'impugnazione del licenziamento; né può dirsi che la mancata consegna della relazione redatta dall'agenzia investigativa abbia pregiudicato il diritto di difesa, in quanto gli episodi contestati sono riportati analiticamente nella lettera di contestazione dell'11.7.2017” (v. ordinanza fase sommaria, p. 4).

Sulla pretesa tardività della contestazione disciplinare.

Il ricorrente torna a lamentare in questa sede anche la tardività dell'unica contestazione disciplinare che può essere trattata nel presente giudizio (ossia quella che ha poi condotto al licenziamento per giusta causa), in quanto la lettera dell'11 luglio 2017 riguarderebbe “fatti accaduti in data 28 aprile, ossia quasi tre mesi prima, nonché fatti accaduti a maggio, due mesi prima, e giugno, un mese prima” (v. ricorso in opposizione, p. 37 ss.).

L'infondatezza dell'eccezione in parola è stata bene evidenziata dal Giudice della fase sommaria (v. ordinanza ex adverso impugnata, p. 4) se si considera non solo che gli ultimi fatti contestati risalgono al 23 giugno 2017, ossia ad appena 11 giorni lavorativi prima rispetto alla contestazione disciplinare dell'11 luglio 2017, ma anche che il monitoraggio del lavoratore ha richiesto l'intervento di un'agenzia investigativa, la quale ha dovuto condurre la propria indagine in un adeguato periodo di osservazione e ha quindi redatto una relazione, i cui contenuti disciplinarmente rilevanti sono stati trasfusi nella predetta lettera di contestazione.

Sulla pretesa illegittimità del licenziamento.

Come emerge dall'esposizione in punto di fatto, confermata all'esito della fase sommaria, gli addebiti imputati al sig. CI. sono risultati sussistenti sia dal punto di vista materiale che da quello giuridico, non solo quanto alle violazioni afferenti ai permessi ex lege n. 104/1992 e agli stati di malattia, ma anche in ordine alla violazione delle fasce orarie di reperibilità durante la malattia e all'amministrazione della Impresa Edile di cui il ricorrente è risultato Socio Amministratore.

Il Giudice della fase sommaria ha anzitutto dedicato ampia motivazione all'esame dei primi due motivi di licenziamento (v. ordinanza ex adverso opposta, pp. 6 ss.), ossia: l'abuso da parte del ricorrente dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 per finalità personali piuttosto che per assistere la madre portatrice di handicap grave; l'abuso degli stati malattia.

Sulle prove assunte nella precedente fase sommaria.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del *omissis*, le prove orali assunte nella fase sommaria, suffragate dalla documentazione in atti, hanno pienamente confermato la legittimità e la fondatezza del licenziamento.

All'udienza del 12 luglio 2018 veniva ascoltata la teste di parte resistente, *omissis*, la quale, rivestendo la qualifica di Responsabile *omissis*, all'epoca dei fatti, ha offerto i chiarimenti utili per confermare quanto già emerge dalla documentazione in atti, ossia che la contestazione disciplinare, oltre a non potersi ritenere tardiva, non aveva nemmeno alcuna finalità ritorsiva, rappresentando piuttosto la naturale conseguenza della condotta del sig. *omissis* in relazione alla modalità con cui giustificava le proprie ripetute assenze e dell'approfondimento investigativo che si è reso al riguardo necessario.

La teste *omissis*. Nel ricorso introduttivo della fase sommaria, e ora in questa sede, la contestazione è stata invece del tutto generica ed ancorata alla pretesa tardività degli addebiti.

Sul difetto di proporzionalità del licenziamento.

Anche in questa sede, la difesa del sig. *omissis* lamenta in ogni caso il difetto di proporzionalità del licenziamento rispetto agli addebiti, ribadendo che "il CCNL prevede la sanzione disciplinare della multa per il mancato rispetto delle fasce orarie (art. 59 lettera c), così come per inosservanze di regolamenti dalle quali non sia derivato un pregiudizio per l'azienda (art. 59 lettera h): in ragione di ciò, l'asserita prestazione di lavoro non autorizzata, l'asserito mancato rispetto delle fasce orarie di reperibilità e l'asserita violazione della L.n. 104/1992 non [potrebbero] comunque costituire giusta causa di licenziamento" (v. ricorso in opposizione avverso, p. 66).

Tuttavia, ancora una volta appare non superabile quanto rilevato dal Giudice della fase sommaria: "il ricorrente ha inoltre affermato la illegittimità del licenziamento in quanto il fatto contestato rientrerebbe tra le condotte punite con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art. 59 del C.C.N.L. di settore, che annovera tra le condotte punite con la multa il mancato rispetto delle fasce orarie di reperibilità e l'inosservanza di regolamenti da cui non sia derivato un pregiudizio per l'azienda.

Sul punto va evidenziato che è evidente che l'addebito è diverso dal mero rispetto delle fasce orarie o dall'inosservanza di regolamenti e riguarda fatti più gravi commessi con frode" (v. ordinanza ex adverso impugnata, p. 7).

Confermata la sussistenza materiale e giuridica, nonché la gravità dei fatti imputati al ricorrente, risulta dimostrata non solo la fondatezza ma anche la proporzionalità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 64 CCNL applicato.

omissis Tanto chiarito, si tratta di verificare se nel caso di specie le condotte addebitate al ricorrente costituiscano un mero inadempimento contrattuale, ovvero se esse integrino un'autonoma fattispecie di illecito civile, amministrativo ovvero penale.

Nel caso di specie, le condotte contestate al ricorrente risultano costituire un atto illecito rilevante non solo sotto il profilo dell'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, ma assumono una ulteriore concorrente rilevanza illecita.

Del resto, anche nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 n. 3 c.p.c.), così come in tema di attività eterodiretta (art. 2106 c.c. ed art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), la violazione della disciplina sulle assenze dal lavoro, stabilita forfettariamente per la giornata lavorativa completa, assume un'ulteriore concorrente rilevanza illecita, in quanto l'assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro (cfr., Cass. n. 52007 del 24/11/2016; n. 34210 del 6/10/2006; n. 14975 del 16/03/2018).

Il ricorso in opposizione deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e i liquidano come in dispositivo ai sensi del DM Giustizia n. 55/2014 e n. 37/2018.

PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione proposto da *omissis* nei confronti di *omissis* SPA, avverso l'ordinanza *omissis*; condanna parte opponente *omissis* al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.350,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario delle spese generali al 15%.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

